REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

Deliberazione del Direttore Generale n° 1119 del - 9 MAG. 2013

Oggetto: approvazione Protocollo d'Intesa tra ASP CS e Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per "Interventi urgenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie dei minori accolti in comunità residenziali".

Il Direttore Generale Dott. Gianfranco SCARPELLI, nominato con D.P.G.R. n. 122 del 28 novembre 2011, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore Amministrativo Dott. Aldo SENATORE e dal Direttore Sanitario dal Dott. Luigi PALUMBO.

STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Luciana Aloe

IL DIRETTORE
Dott.ssa Filomena Panno

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Il Direttore

IL RESPONSABILE DEL CONTO ECONOMICO N° _____

Esprime parere favorevole.

Timbro e Firma

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI FINANZIARI

Atteso che la spesa di € _____ scaturente dalla presente proposta è stata prenotata al conto n. _____ del bilancio economico preventivo _____ che presenta idonea copertura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.

PREMESSO

- che l'articolo 24 della Convenzione di New York prevede che "*Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.*" e che "*Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie*";
- che il combinato disposto degli artt. 2, 3, 32 della Carta Costituzionale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, come quello alla salute, a tutti gli individui senza distinzione alcuna;
- che la Regione Calabria, diversamente da altre Regioni, non ha provveduto ad inserire i minori in affidamento etero familiare tra i minori per i quali è esentata la contribuzione al SSN (ticket);
- che, comunque, il diritto alla salute e alle prestazioni erogate dal SSN sono riconosciute ai minori dalla Costituzione e dalla Convenzione di New York, norme indubbiamente di rango superiore rispetto alla norma regionale che sul punto si mostra carente;
- che si rende urgente e necessario risolvere la grave violazione del diritto alla cura ed alla salute che subiscono i minori allontanati dai nuclei familiari, per il diniego che oppone l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di erogare le prestazioni sanitarie obbligatorie in assenza di pagamento preventivo del ticket;
- che i minori di che trattasi sono ospiti delle case famiglie, gruppi appartamento etc. in seguito a provvedimenti dell'AG o dei servizi sociali ed hanno diritto alla prestazione obbligatoria prescritta dal medico di base senza pagamento del ticket perché trattasi di minori fuori dalla famiglia di origine, quindi lontani da chi ha titolo al pagamento della somma richiesta;
- che la retta giornaliera che la Regione eroga per i minori accolti ai sensi della D.G.R. n. 284/2004 presso le strutture ospitanti copre esclusivamente i servizi che le case famiglia prestano nei confronti del minore;
- che il Garante nelle sue funzioni di vigilanza ex art. 2 L.R. 28/2004 ha più volte segnalato che è riconosciuta a tutti i minori una particolare protezione da parte dello Stato italiano;
- che i minori, indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, dalla presenza di una dichiarazione di abbandono o di un provvedimento di affidamento sono titolari di diritti autonomi, quindi del diritto alla salute e conseguentemente all'accesso al SSN;
- che le aziende sanitarie ed ospedaliere sono i soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano;
- che già il 15 giugno 2012 la questione è stata sollevata dal Garante al Dirigente Generale della Sanità della Regione, durante un tavolo tecnico, presenti i vertici delle Procure e dei Tribunali dei Minorenni di Reggio Calabria e di Catanzaro, il Direttore del Centro di Giustizia minorile Interregionale. In tale sede il DG della sanità della Regione si è impegnato ad emanare in pochi giorni specifica circolare per adempiere ai suoi compiti istituzionali;
- che sulla questione è anche intervenuto il Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale con propria nota n. 79 del 04.03.2013 per ottenere chiarimenti immediati, invitando l'ASP a trovare una soluzione definitiva stante l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie, su prescrizione del medico, anche ai minori in casa famiglia che sorge in capo alle aziende sanitarie seppure in presenza di una carenza normativa da parte dell'organo legislativo calabrese;
- che l'obbligo dell'erogazione delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero della Salute sulla nota informativa del 03.08.2007 la quale ribadisce che "I cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative: alla tutela dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27.05.1991, n. 176";
- che la Direzione Generale dell'ASP CS con nota n.55639/08.03.2013 ha già emanato disposizioni in merito, dandone informazione al Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute ed al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- che è opportuno comunque, nelle more di precise disposizioni regionali in merito, stabilire con adeguato Protocollo d'Intesa compiti, modalità e organizzazione del servizio sanitario di che trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Filomena Panno, formulata a seguito della istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto, che ha designato quale responsabile del procedimento amministrativo la Dr.ssa Luciana Aloe, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di ritenere le premesse integralmente ripetute e confermate

di approvare e sottoscrivere regolare Protocollo d'Intesa tra ASP CS e Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria per "Interventi urgenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie dei minori accolti in comunità residenziali" come da copia allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

di inviare copia di questo atto deliberativo a tutti i soggetti interessati per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza;

di dichiarare che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.13 della L. R. n.11 /2004.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Aldo Senatore

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Palumbo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfranco Scarpelli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il - 9 MAG. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa, in pari data, al Collegio Sindacale.

Il Direttore U.O.C Affari Generali

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
UFFICIO GESTIONE DELIBERE
Il DELEGATO
Vincenzo BELLITTI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trasmessa all'Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria il_____

Prot. n. _____ESECUTIVA il _____

Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Il Direttore Generale

REGIONE CALABRIA

Protocollo d'Intesa tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria per "Interventi urgenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie dei minori accolti in comunità residenziali"

Tra

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (di seguito ASP CS) nella persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale Dr. Gianfranco Scarpelli

e

l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria (di seguito Garante) e pro tempore nella persona dell'On. Dr. Marilina Intrieri

Premesso che

- l'articolo 24 della Convenzione di New York prevede che *"Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi."* e che *"Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie"*;

- il combinato disposto degli artt. 2, 3, 32 della Carta Costituzionale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, come quello alla salute, a tutti gli individui senza distinzione alcuna;

- la Regione Calabria, diversamente da altre Regioni, non ha provveduto ad inserire i minori in affidamento etero familiare tra i minori per i quali è esentata la contribuzione al SSN (ticket);

- che, comunque, il diritto alla salute e alle prestazioni erogate dal SSN sono riconosciute ai minori dalla Costituzione e dalla Convenzione di New York, norme indubbiamente di rango superiore rispetto alla norma regionale che sul punto si mostra carente;

- si rende urgente e necessario risolvere la grave violazione del diritto alla cura ed alla salute che subiscono i minori allontanati dai nuclei familiari, per il diniego che oppone l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di erogare le prestazioni sanitarie obbligatorie in assenza di pagamento preventivo del ticket;

- i minori di che trattasi sono ospiti delle case famiglie, gruppi appartamento etc. in seguito a provvedimenti dell'AG o dei servizi sociali ed hanno diritto alla prestazione obbligatoria prescritta dal medico di base senza pagamento del ticket perché trattasi di minori fuori dalla famiglia di origine, quindi lontani da chi ha titolo al pagamento della somma richiesta;

- la retta giornaliera che la Regione eroga per i minori accolti ai sensi della D.G.R. n. 284/2004 presso le strutture ospitanti copre esclusivamente i servizi che le case famiglia prestano nei confronti del minore;

- il Garante nelle sue funzioni di vigilanza ex art. 2 L.R. 28/2004 ha più volte segnalato che è riconosciuta a tutti i minori una particolare protezione da parte dello Stato italiano;

- i minori, indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, dalla presenza di una dichiarazione di abbandono o di un provvedimento di affidamento sono titolari di diritti autonomi, quindi del diritto alla salute e conseguentemente all'accesso al SSN;

- le aziende sanitarie ed ospedaliere sono i soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano;

- già il 15 giugno 2012 la questione è stata sollevata dal Garante al Dirigente Generale della Sanità della Regione, durante un tavolo tecnico, presenti i vertici delle Procure e del Tribunali dei Minorenni di Reggio Calabria e di Catanzaro, il Direttore del Centro di Giustizia minorile interregionale. In tale sede il DG della sanità della Regione si è impegnato ad emanare in pochi giorni specifica circolare per adempiere ai suoi compiti istituzionali;

- sulla questione è anche intervenuto il Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale con propria nota n. 79 del 04.03.2013 per ottenere chiarimenti immediati, invitando l'ASP a trovare una soluzione definitiva stante l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie, su prescrizione del medico, anche ai minori in casa famiglia che sorge in capo alle aziende sanitarie seppure in presenza di una carenza normativa da parte dell'organo legislativo calabrese;

- l'obbligo dell'erogazione delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero della Salute sulla nota informativa del 03.08.2007 la quale ribadisce che "I cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative: alla tutela dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27.05.1991, n. 176".

Per quanto sino ad ora considerato e premesso le parti del presente protocollo

stabiliscono

che, nelle more della regolamentazione regionale che codifichi l'attività in oggetto, l'ASP CS, al fine di garantire nell'immediato i livelli essenziali di assistenza ai minori ospitati in gruppi appartamento, case famiglie o altre strutture di accoglienza – in via temporanea, provvisoria e sperimentale - determina le seguenti modalità operative:

- in caso di prestazione specialistica ambulatoriale il minore viene accompagnato presso il consultorio familiare più vicino alla struttura ospitante dove avverrà la presa in carico del minore e la eventuale relativa prescrizione della prestazione da eseguire;
- la prestazione da eseguire verrà prescritta dal servizio consultoriale in ricettario bianco;
- la successiva prenotazione dell'esame avverrà comunque presso le postazioni cup con l'utilizzo della "convenzione per interni".

A tal fine il coordinamento funzionale per la presa in carico, per come premesso, viene affidato dall'ASP CS alla rete dei Consultori.

Nei casi di minori in situazioni di disagio che evidenziano problematiche e disturbi psicosociali, la stessa organizzazione potrà essere allargata ai servizi di neuropsichiatria infantile che avranno cura di redigere il piano di trattamento individuale che consentirà di programmare le prestazioni specialistiche che sono necessarie per la presa in carico del caso.

La convenzione ha lo scopo di superare le attuali difficoltà con l'intento di:

- identificare le regole e le modalità per disciplinare gli aspetti principali del percorso di accesso alle strutture ambulatoriali per le prestazioni programmabili e, in particolare, l'utilizzo in caso di approfondimenti diagnostici strumentali del ricovero breve in regime di day hospital;

- superare la frammentarietà dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale;

I Direttori di Distretto, su precise disposizioni del Direttore Sanitario dell'ASP CS, provvederanno a informare tutti gli erogatori di prestazioni ambulatoriali di competenza sui quali vigileranno in quanto responsabili della corretta applicazione della presente convenzione.

L'Autorità Garante, attivando i poteri ex art.2 comma e L.R.28/2004 con ogni facoltà di legge, vigilerà per quanto di sua competenza, avvisando tempestivamente la Direzione Generale dell'ASP di violazioni di diritti per la negazione di prestazioni sanitarie obbligatorie da parte delle articolazioni sanitarie territoriali in danno dei minori che vivono nelle strutture di accoglienza in provincia di Cosenza.

La presente convenzione ha durata illimitata ovvero fino alla relativa regolamentazione regionale, in applicazione delle legislazioni di rango nazionale ed internazionale che riconoscono a tutti i minori, di qualunque nazionalità, una particolare protezione da parte dello Stato italiano.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Consiglio Regionale calabrese chiederanno formale audizione alla III Commissione Consiliare Permanente e alla Commissione Speciale di Vigilanza dell'Assemblea legislativa calabrese per sollecitare la Regione Calabria ad adeguarsi con provvedimento amministrativo o legislativo alle altre Regioni italiane con normativa di rango regionale.

Il presente atto verrà trasmesso, a cura degli uffici amministrativi degli Enti stipulanti, al Prefetto di Cosenza, al Commissario Regionale alla Sanità, al Sindaco di Cosenza, al Presidente della Provincia di Cosenza, al Presidente del Tribunale dei Minori di Catanzaro, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro, al Procuratore della Repubblica di Cosenza, al Presidente del Tribunale di Cosenza, ai componenti l'Assemblea legislativa della Calabria, al Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, ai Sindaci della Provincia di Cosenza, ai Responsabili dei gruppi appartamento, delle case famiglia e a tutte le strutture che accolgono minori nella provincia bruzia.

Cosenza li, 09 MAG. 2013

Il Direttore Generale ASP Cosenza

- Dr. Gianfranco Scarpelli -

Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

- On. Marilina Intrieri -